



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice monocratico del lavoro, dott. Marcello Basilico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da
LOG12 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
avv. C. Bosio e G. Pacchiana Parravicini
ricorrente in opposizione

contro

avv. D. del Duca

convenuto nell'opposizione

Conclusioni per la parte ricorrente: come da ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo 390/2021.

Conclusioni per la parte convenuta: come da memoria di costituzione.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 15.6.2021 LOG12 società cooperativa in liquidazione s.r.l. (di seguito, per brevità, Log12) ha proposto opposizione verso il decreto ingiuntivo n. 390 del 7.5.2021, col quale ~~Arubapec S.p.A.~~ le ha ingiunto il pagamento di € 5.697,52 più spese per differenze sul trattamento retributivo spettante in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.5.2016 al 28.2.2019. Il lavoratore

Firmato Da: BASILICO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 608762d00c119dfeeff6a99b6a21753e
Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec



aveva agito in via monitoria rivendicando crediti per lavoro straordinario, notturno e festivo pagato in misura insufficiente rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva applicata al rapporto e alle prestazioni effettive nonché crediti per il cd. "elemento territoriale" previsto dall'accordo provinciale del 22.12.86.

Log12 ha affidato l'opposizione a motivi così sintetizzabili: 1) la conformità delle maggiorazioni applicate per le prestazioni fatte valere da controparte a un contratto aziendale stipulato con la delegazione dei lavoratori l'11.11.2016; 2) il riconoscimento di un trattamento retributivo complessivamente più favorevole al lavoratore; 3) l'inesattezza dei conteggi del valore dei crediti avversari.

Sulla base del secondo rilievo, l'opponente ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di € 1.406,79 a suo dire corrisposti indebitamente.

Il lavoratore opposto ha contestato i rilievi della controparte e ha chiesto la reiezione del suo ricorso, compresa la domanda riconvenzionale.

La causa viene decisa sulla base degli atti, non necessitando di attività istruttoria.

1. Sulla validità dell'accordo di secondo livello. Non è controverso il fatto che al contratto di lavoro stipulato l'1.5.2016 [all. 7 al ricorso in opposizione] si applichi il CCNL cd. Multiservizi [all. 5 al ricorso per d.i.]. All'art. 33 sono previste le maggiorazioni sulla retribuzione globale di fatto per le prestazioni supplementari nel caso, quale quello del ricorrente, di *part time*; si tratta di un regime "*a clausola flessibile*", secondo la dizione delle parti collettive, poiché nel contratto il datore di lavoro non ha stabilito la distribuzione giornaliera e settimanale delle ore di attività. L'art. 38 enuncia invece le maggiorazioni per il lavoro notturno (50%), festivo (65%) e notturno festivo (75%) rispetto alla retribuzione base.

L'11.11.2016 è stato stipulato l'accordo di secondo livello invocato dall'opponente con "*la delegazione sindacale rappresentativa dei lavoratori assistita da Puntonio Sabino della UIL Trasporti*", accordo che le parti hanno inteso applicare a tutti i soci lavoratori e dipendenti e che ha previsto maggiorazioni retributive diverse (e inferiori) a quelle della contrattazione nazionale:

In quest'ultima, all'art. 3, è stato previsto che quella di secondo livello venga esercitata "*dalle strutture territoriali delle oo. ss. nazionali stipulanti il c.c.n.l.*" e che abbia la funzione di negoziare "*erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti*" oppure che venga esercitata "*per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge*".

Nell'accordo dell'11.11.2016 i lavoratori non risultano rappresentati dalle strutture locali delle organizzazioni che hanno stipulato il CCNL. L'art. 3 del CCNL medesimo non contempla tra le materie delegate alla contrattazione di secondo livello il trattamento economico. In questi due aspetti, pertanto, l'accordo aziendale, contrariamente a quanto ha sostenuto Log12 nel proprio ricorso, viola il contratto collettivo nazionale.



Per inciso, tale accordo esula anche dai requisiti soggettivi e dalla sfera applicativa della contrattazione di prossimità delineati dall'art. 8 d.l. 138/2011 (conv. in l. 148/2011) nel testo vigente al momento della sua stipulazione.

Il ricorrente non è tra i sottoscrittori dell'accordo dell'11.11.2016. Nell'interrogatorio libero ha precisato anzi di non averlo mai visto. Non risulta inoltre e non è stato allegato che egli fosse iscritto all'unica associazione sindacale rappresentata nella sede dell'accordo. Di conseguenza neppure potrebbe sostenersi – la circostanza non è in effetti dedotta dall'opponente – che l'atto gli si possa applicare perché egli vi ha prestato consenso.

Gli argomenti esposti sono decisivi per affermare l'invalidità dell'accordo aziendale invocato. Se ne aggiungono di ulteriori, con i quali già è stata motivata l'ordinanza sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

In primo luogo, non è vero, così come ha sostenuto invece Log12, che il suo regolamento interno giustificherebbe l'applicazione d'un diverso trattamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 6, secondo comma, l. 142/2001: al contrario, per i dipendenti esso rinvia al trattamento economico del CCNL applicabile con facoltà al più per l'assemblea di definirne uno "ulteriore"; solo in caso di "grave crisi aziendale", l'art. 8 ammette un piano d'intervento che preveda, tra le altre misure, una riduzione del trattamento, previa delibera assembleare [all. 7 ric. opp.]. Nel caso in esame non è stata allegata l'esistenza di una situazione di crisi aziendale né risulta esservi stata la deliberazione di un piano d'intervento apposito.

Secondariamente l'atto assembleare che, secondo il ricorso in opposizione, avrebbe "ratificato" l'accordo di secondo livello (oltre un anno dopo dalla stipula) non contiene in realtà alcuna deliberazione in tal senso. Il verbale è del 12.12.2017, riferisce del "primo anno di applicazione" dell'accordo di secondo livello, ma non contempla alcuna espressione di volontà di adozione o ratifica [all. 6 ric. opp.].

Un'ultima considerazione merita il comportamento della parte: confrontando le buste paga emesse da Log12 prima e dopo la stipulazione dell'accordo dell'11.11.2016 [all. 9 ric. opp.], si constata come non vi sia discontinuità nei compensi corrisposti al ricorrente; già in quelle anteriori, infatti, si trovano applicate maggiorazioni che non hanno riscontro nelle previsioni del CCNL. Ciò prova dunque il fatto che l'inadeguatezza dei corrispettivi sia dipesa non dall'attuazione dell'accordo di secondo livello, bensì da un inadempimento datoriale iniziato già prima della sua stipulazione.

Nella discussione orale della causa la difesa opponente ha asserito che nella retribuzione delle prestazioni di lavoro supplementare Log12 avrebbe in realtà applicato l'art. 33 CCNL. Si tratta di un'eccezione mai formulata prima di questo momento processuale: quanto affermato alle pagg. 5 nonché 12 e 13 del ricorso in opposizione – tra l'altro, che "la Cooperativa non riconosce la maggiorazione del 28% come prevista all'art. 33 ccnl multiservizi", in quanto si sono applicate le diverse percentuali dell'accordo di secondo livello – è incompatibile con quel rilievo.



Si tratta di un'eccezione in senso stretto, poiché chiama in causa il comportamento della parte, e che amplia il *thema decidendum*. In ogni caso non risulta dalle buste paga che sia stata applicata la maggiorazione del 28% prevista dall'art. 33 CCNL né che se ne possa dare un'interpretazione tale per cui sortisca la percentuale effettivamente praticata.

2. Il trattamento di maggiore favore. Il secondo rilievo sviluppato in ricorso muove dall'affermazione per cui l'opponente, ritenendo di conformarsi all'accordo sindacale, avrebbe applicato un trattamento di migliore favore stabilendo pagare tutte le prestazioni supplementari come lavoro ordinario ma con incidenza piena su tutti gli istituti contrattuali. In tal modo le mensilità accessorie e il TFR sarebbero stati liquidati in misura superiore a quella altrimenti spettante.

Dalla sua nullità deriva l'inefficacia dell'accordo aziendale. Di conseguenza l'accordo non può essere posto a base di un diverso conteggio dal quale derivi un credito, seppure da portare in compensazione, a favore dell'opponente. Per giunta, come si è già accennato, a ben vedere Log12 non ha neppure provato di avere dato esecuzione all'accordo.

Questa considerazione introduce l'esame della domanda riconvenzionale, basata dall'opponente non sugli effetti di quell'accordo, bensì su quelli dell'applicazione integrale e non parziale della retribuzione, calcolata in base alle ore lavorate, come base di calcolo degli istituti indiretti o differiti: mensilità aggiuntive, TFR, compensi per ferie e permessi non goduti. L'ammontare del maggiore guadagno frutto di tale applicazione è pari a € 1.406,79.

E' bene premettere che Log12 non ha dedotto di avere con ciò derogato *in melius* alle previsioni del CCNL. Leggendone il testo (in particolare le clausole contenute negli artt. 20, 21 42 e 55), si constata come in realtà tale deroga non sembri esservi stata.

Ma quand'anche così non fosse, il riconoscimento di un trattamento più vantaggioso per alcune voci sarebbe frutto di una scelta aziendale di miglior favore per il lavoratore. Ciò non dà luogo ad un debito per il lavoratore e dunque al diritto alla ripetizione, "*salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore*" [Cass., sez. lav., 19923/2014].

Vanno pertanto respinte l'eccezione e la domanda riconvenzionale avanzate dalla parte opponente, diversamente basate su un trattamento di migliore favore praticato al lavoratore.

3. I crediti del lavoratore: a) le prestazioni oltre l'orario. L'opponente ha contestato "*i conteggi ex adverso prodotti*" innanzi tutto per una ragione fattuale e non di carattere contabile, rappresentata dal fatto che non avrebbe fornito "*valida documentazione*" a dimostrazione dei propri assunti.

Nella sua genericità tale contestazione sembra rivolgersi alla deduzione del lavoratore, contenuta nel ricorso per ingiunzione, di avere prestatato attività abitualmente oltre le quattordici ore pattuite, per la precisione "*mediamente per*



cinque giorni a settimana .. per un numero di ore giornaliere superiore a tre, sia in fascia notturna che festiva”.

A riscontro di tale assunto col ricorso sono stati depositati i “*fogli ore*” compilati su moduli recanti il marchio Log12, privi di sottoscrizione diversa da quella del lavoratore [all. 4]. Questi atti documentano sistematicamente prestazioni giornaliere di almeno quattro ore per, a seconda delle settimane, quattro o cinque giorni settimanali.

Nulla è stato eccepito dall’opponente sulla paternità dei moduli; tanto meno essa ha preso posizione sulla collocazione e sulla distribuzione nella giornata e nella settimana delle quattordici ore rientranti nell’orario normale.

Gli indizi desumibili da questi elementi di diversa natura sono stati integrati dal creditore opposto con *report* di attività giornaliere depositati insieme con la sua memoria di costituzione [all. 1]. Essi riportano la sottoscrizione del capo squadra nonché del cliente, vale a dire del responsabile presso cui i lavoratori di Log12 hanno operato.

I *report* non coprono l’intera durata del rapporto, diversamente dai “*fogli ore*”, anche perché provengono soltanto da due (denominati negli atti “Isonzo e Villa”) dei molteplici siti in cui a è stato impiegato. Si riferiscono però a giornate di quasi tutti i mesi compresi nel periodo lavorativo. Gli orari annotati negli uni e negli altri documenti sono sempre coincidenti.

Si ha così una prova convincente dell’attendibilità delle annotazioni mensili eseguite dal lavoratore e dunque della fondatezza delle sue deduzioni, che su quelle si basano, relative alla durata effettiva delle prestazioni settimanali.

4. I crediti del lavoratore: b) i conteggi. Log12 non ha contestato la mancata applicazione del contratto integrativo provinciale del 22.12.86 né la sua vigenza verso il rapporto di lavoro stipulato con [all. 6 ric. d.i.]. Esso aveva previsto il diritto del personale dipendente del settore delle pulizie a percepire £ 49.000 mensili “*in quote orarie, in funzione delle ore di prestazione*”.

In base al tasso di conversione di €1,00 per £ 1.936,27, il lavoratore ha calcolato un credito di € 25,31 mensili. Il conteggio analitico su cui ha fondato il ricorso per ingiunzione è dunque corretto sotto questo profilo [all. 14].

L’opponente ha eccepito di avere retribuito correttamente ferie e permessi non goduti. Il conteggio non riporta in effetti crediti maturati per questi titoli.

Tale conteggio ha applicato la retribuzione propria del secondo livello per l’intero periodo di durata del rapporto contrattuale. Per questa parte esso si discosta dal contenuto del ricorso che riferisce correttamente come, dopo un’assunzione nel livello inferiore, il secondo sia stato riconosciuto soltanto dall’1.12.2018.

Nel ricorso medesimo si afferma che il nuovo inquadramento avrebbe dovuto essere adottato sin dall’inizio del rapporto, ma l’assunto non è in alcun modo motivato; non risulta e non è allegato che il CCNL lo legittimi.

La contrattazione collettiva, all’art. 10, ammette se mai che i lavoratori di secondo livello vengano assunti nel primo per i nove mesi iniziali, passando successivamente



a quello superiore. Il lavoratore ha affermato in ricorso che il nuovo inquadramento gli sarebbe stato attribuito senza modifica di mansioni. Anche questa circostanza non è stata contestata. Ciò fa ritenere legittima la rivendicazione del nuovo livello non dall'inizio del rapporto, cioè da maggio 2016, bensì dal decimo mese successivo, quindi da febbraio 2017.

Di conseguenza il conteggio deve essere modificato nella parte (maggio 2016-gennaio 2017) in cui la retribuzione tabellare del secondo livello è stata indebitamente assunta come parametro di calcolo del credito del lavoratore. Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo che era stato emesso per l'importo così calcolato.

Va detto che nell'atto di opposizione Log12 non ha sollevato obiezioni di sorta sull'inquadramento fatto valere da controparte col ricorso monitorio. Pertanto il decreto ingiuntivo non può che essere confermato, salvo che per la parte, relativa ai primi nove mesi nel secondo livello: soltanto in questi limiti, infatti, la domanda del lavoratore risulta in contraddizione con lo stesso presupposto, la clausola dell'art. 10 CCNL, su cui si è basata ed era quindi infondata *ab origine*.

5. I crediti del lavoratore: c) i risultati della consulenza tecnica. Il c.t.u. incaricato di rideterminare il valore complessivo del credito l'ha calcolato in € 5.206,35. La consulente di parte opposta ha ritenuto impreciso questo risultato, poiché non considera che nel conteggio depositato col ricorso per ingiunzione i corrispettivi per le mensilità aggiuntive, ferie, permessi ed ex festività non goduti erano già stati inseriti tra gli importi percepiti.

Ciò è confermato in effetti dall'esame del relativo prospetto [all. 14 ric. d.i.], nel quale le somme corrispondenti alle voci predette vengono defalcate dalle spettanze e coincidono nei rispettivi valori a quelli riportati nella busta paga di marzo 2019 [all. 9 ric. opp.]. E' dunque corretto non detrarre ulteriormente dai crediti del ricorrente.

Sulla base di queste osservazioni il c.t.u. ne ha proposto un computo alternativo, che considera come percepito anche l'importo complessivo di € 1.486,11 corrispondente alla somma di questi compensi. Ne risulta un credito a favore del lavoratore opposto pari in definitiva a € 6.692,46.

Nella discussione orale della causa la difesa opponente ha infine contestato l'operato del c.t.u. per una scorretta applicazione dell'art. 33 CCNL, nella parte in cui disciplina la maggiorazione spettante per il lavoro supplementare, poiché il tasso d'incremento del 28% sarebbe stato riferito anche a tutte le ore di prestazione e non soltanto agli istituti retributivi indiretti e differiti come previsto dalla clausola.

L'obiezione, che nel corso delle operazioni peritali non era stata avanzata, non è fondata.

L'art. 33, nono comma, attribuisce una maggiorazione del 10% della retribuzione globale di fatto per le ore prestate al di fuori degli orari concordati all'atto dell'instaurazione del *part time* in regime di clausola flessibile. Per lo svolgimento di ore aggiuntive complete inoltre "*quanto previsto al comma 14 del presente articolo incrementata di un ulteriore 1,5%*".



Il comma 14 in questione vuole che le ore di prestazione supplementare siano retribuite *“come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell’art. 3, comma quarto, del decreto legislativo n. 61/2000, dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfaitariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all’effettuazione della prestazione. La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all’articolo 4, comma, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 61/2000”*.

L’art. 3, quarto comma, d. lgs. 61/2000 affida ai contratti collettivi la facoltà di stabilire una percentuale di maggiorazione per le ore di lavoro supplementare. Nel CCNL Multiservizi tale maggiorazione risulta stabilita dal menzionato nono comma dell’art. 33.

L’incremento ulteriore fissato dal quattordicesimo comma non può porsi come alternativo a quest’ultimo, bensì, in base al combinato disposto dell’art. 3, quarto comma, e 4, secondo comma, lett. a), d. lgs. 61/2000, al trattamento previsto per i lavoratori del settore a tempo pieno. Le parti collettive hanno confermato questa impostazione nel collegamento tra nono e quattordicesimo comma dell’art. 33, ma anche espressamente in quest’ultimo, tra l’altro richiamando le norme di legge.

Non sarebbe corretto di conseguenza limitare la maggiorazione per le ore di lavoro supplementare all’applicazione d’un tasso percentuale sugli istituti indiretti e differiti. La soluzione adottata dal c.t.u. è quindi condivisibile.

La relazione peritale deve intendersi pertanto integralmente richiamata nella presente motivazione. La cooperativa opponente va condannata corrispondere al creditore opposto l’importo complessivo di € 6.692,46.

Sulla somma così dovuta vanno applicati rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito della sentenza del 23 ottobre 2000, n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 22 comma trentasei l. 724/94. Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema [Cass., sez. un., 38/2001]; dalla data di deposito del ricorso in opposizione gli interessi legali sono dovuti nella misura prevista dall’art. 1284, quarto comma, c.c. .

6. Il regolamento delle spese di lite. L’imperfezione dei conteggi del creditore opposto ha reso necessario il ricorso ad una consulenza tecnica che tuttavia ha confermato l’entità sostanziale delle sue spettanze. Per converso i rilievi della parte opponente non hanno meritato accoglimento e la sua domanda riconvenzionale è stata respinta.

E’ dunque corretto ritenere quest’ultima soccombente nel giudizio e condannarla a rifondere in via integrale contro parte delle spese del giudizio. Tra queste vanno inclusi gli oneri della c.t.u., già liquidati in via provvisoria.

P.Q.M.



visto l'art, 429, primo comma, c.p.c., definitivamente pronunciando,

a) revoca il decreto ingiuntivo 390/2021, emesso il 7.5.2021 dal Tribunale di Genova nei confronti di LOG12 s. c. in liquidazione;

b) dichiara tenuta e conseguentemente condanna l'opponente LOG12 s. c. in liquidazione, in persona del procuratore *pro tempore*, a corrispondere al convenuto nell'opposizione il complessivo importo di € 6.692,46, con gli interessi legali, sull'importo capitale da rivalutarsi anno per anno, dalle singole scadenze del credito e sino al saldo, interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 15.6.2021;

c) respinge la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;

d) condanna l'opponente a rifondere il creditore opposto delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.250,00, più 15% per spese generali, oltre a IVA e cpa;

e) pone a carico definitivo dell'opponente i costi della consulenza tecnica d'ufficio.

Genova, 28 gennaio 2022

IL GIUDICE
Marcello Basilico

